

ALLEGATO "B" ALLADGR

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PAG. N. 116



*Argomento n. 12 all'o.d.g.*

*Parere n. 10 del 31.01.2012*

**OGGETTO:** Proposta progettuale di riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi nell'insieme denominato "FASOLA", costituito dalle cave "MANDARINI" e "DE TONI", in Comune di Villaverla. Ditta C.G.A. scarl.

Domanda (1574), pervenuta in data 28.04.2004, per l'apertura della cava denominata "MANDARINI".

Domanda (1687), pervenuta in data 14.03.2007, per l'apertura della cava denominata "DE TONI".

La C.T.R.A.E.

VISTO il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009, riguardante il coordinamento e la riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara;

VISTA la Proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato "Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte titolari delle cave e le istanze in istruttoria afferenti il citato comparto estrattivo;

VISTO il parere espresso nella corrente seduta della C.T.R.A.E. sull'argomento n.2 dell'Ordine del Giorno, riguardante il "Programma di coordinamento e razionalizzazione per ambiti omogenei (insiemi) delle cave di argilla per laterizi nel comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla, Caldogno e Costabissara (VI)";

Per la cava "MANDARINI"





VISTA l'istanza in data 30.03.2004, con la quale la ditta C.G.A. ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava denominata "MANDARINI", allegando la relativa documentazione tecnica;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui medesimi siti, come da asseverazione agli atti;

RILEVATO che la domanda e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Villaverla dal 01.04.2004 e che nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Villaverla, con deliberazione n. 61 del 09.11.2007, ha espresso parere CONTRARIO con motivazioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- l'area è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs 42/2004, ricadendo nella fascia di 150 m dal torrente Timonchio;
- non sono rispettate le distanze previste dal DPR 128/1959;
- si interviene su un ambito naturalistico protetto individuato dal PTCP;
- non sono specificate le caratteristiche del terreno di provenienza esterna da impiegare per la ricomposizione, come invece previsto dalla DGR 1126 del 13.04.2004;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 02.07.2008 ha espresso parere CONTRARIO con motivazioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- si va a modificare un'area compresa fra il torrente Timonchio e il trozzo Marano di notevole valenza ambientale ed ancora integra;
- viene modificata l'attuale stabilità degli argini dei due corsi d'acqua poiché si scava il terreno fino a una profondità di m 5 nelle loro immediate vicinanze, aumentando così il rischio di future esondazioni, peraltro già verificatesi nella zona oggetto di escavazione;
- la zona è interessata da corridoio ecologico che va dalle Alpi al mare oggetto di valorizzazione e protezione da parte della Regione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

CONSIDERATO che l'intervento, pur essendo ammissibile dal punto di vista strettamente normativo, presenta rilevanti criticità nei confronti del contesto ambientale locale in quanto incide in un'area di alto valore paesaggistico compresa fra il torrente Timonchio e il trozzo Marano, ancora integra, e interessata da corridoio ecologico;

RITENUTO pertanto opportuno che la cava, in conformità al parere contrario della C.T.P.A.C. di Vicenza, vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, non sia autorizzata;





Per la cava "DE TONI"

VISTA l'istanza in data 12.03.2007, con la quale la ditta C.G.A. ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava denominata "DE TONI", allegando la relativa documentazione tecnica;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui medesimi siti, come da asseverazione agli atti;

RILEVATO che la domanda e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Villaverla dal 23.03.2007 e che nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Villaverla, con deliberazione n. 21 del 10.04.2007, ha espresso parere FAVOREVOLE con prescrizioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- al termine delle operazioni di ricomposizione effettuare dei carotaggi per valutare la corretta composizione dei materiali riportati;
- la maggior parte dei mezzi deve percorrere il minor tratto possibile di strada in centro abitato;
- sia previsto un senso di marcia circolare in modo da evitare l'incrocio di mezzi pesanti in strade strette;
- il materiale estratto sia conferito prevalentemente in fornaci con sede in Comune di Malo;
- accertare che non sia estratta ghiaia non autorizzata;
- garantire il corretto drenaggio delle acque durante la fase di escavazione;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 24.01.2007 ha espresso parere FAVOREVOLE con prescrizioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- siano ottenute le deroghe alle distanze di sicurezza ex DPR 128/1959;
- il materiale di riporto proveniente dall'esterno dovrà essere conforme alle normative vigenti;
- al termine della ricomposizione e prima dell'estinzione dovranno essere effettuati opportuni sondaggi a campione tesi a verificare la corretta composizione dei materiali riportati "terre e rocce da scavo" per il ripristino;



- sia presentata una relazione paesaggistica, in quanto l'area oggetto di intervento ricade all'interno della fascia di rispetto di 150 ml dal torrente Rostone, vincolato ai sensi della L. 431/1985, ora D.Lgs. 42/2004;
- dovrà essere garantito il corretto drenaggio delle acque durante il periodo di escavazione e, l'estinzione della cava dovrà essere subordinata all'esecuzione e alla presentazione dei risultati di prove di permeabilità in numero adeguato alla superficie interessata o, in caso di risultato negativo, all'esecuzione di opportune opere disperdenti;
- sia destinata a zona boschiva una superficie di almeno il 15% dell'area di cava, come riportato nella planimetria integrativa agli atti, e secondo le disposizioni che saranno impartite dal Servizio Forestale regionale;
- in merito alla possibile interazione con la viabilità di progetto riportata nel PTCP, si fa propria la seguente prescrizione proposta da VI.abilità S.p.a.: "per approvazione di progetti per la coltivazione di cave d'argilla interferenti con le configurazioni di progetto definitivo approvato dell'opera viaria in oggetto, si precisa che la suddetta attività è fattibile a condizione che la ricomposizione ambientale consenta il ripristino delle quote di riferimento di cui al progetto sopra citato. Infatti una significativa variazione delle quote piano campagna imporrebbe, nella progettazione esecutiva, la riprogettazione non solo degli elementi idrologico-idraulici ma anche del corpo stradale e delle opere coinvolti aggravati procedurali, con rinvio dei tempi di esecuzione dell'opera e con conseguenti costi aggiunti. L'attività estrattiva dovrà essere quindi inderogabilmente subordinata alle previsioni progettuali già approvate da Provincia e Vi.abilità s.p.a. inerenti l'opera pubblica in questione";
- sia controllata la viabilità dei mezzi adibiti al trasporto da e per la cava, in particolare che, la quota maggiore dei mezzi percorra il minor tratto possibile di strada in centro abitato, che si preveda un senso di marcia circolare in modo da evitare l'incrocio di mezzi pesanti in intersezioni stradali strette e non sicure;
- che il materiale estratto venga conferito prevalentemente in fornaci con sede in direzione Malo;
- dovrà essere accertato che non vi sia estrazione di ghiaia non autorizzata;
- essendo il territorio del Comune di Villaverla interessato dalla presenza del sito SIC e ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville e risorgive;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

CONSIDERATO che, relativamente alle prescrizioni, peraltro non vincolanti, del Comune di Villaverla, esse possono trovare recepimento in apposito accordo tra l'Amministrazione medesima e la ditta;





RITENUTO, relativamente alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della C.T.P.A.C. di Vicenza che, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di cava, che:

- le verifiche sulla qualità del materiale riportato potranno essere disposte nell'ambito delle funzioni di vigilanza;
- non sia opportuna la destinazione dell'ambito a bosco arboreo-arbustivo, atteso che la ricomposizione finale, come modificata dalle prescrizioni, prevede il ripristino a piano campagna, che il sito ricade in zona agricola a forte vocazione produttiva nel quale non sono presenti aree boscate residuali da potenziare e che i terreni di cava non sono in proprietà della ditta che ne ha acquisito la disponibilità solo per effettuare i lavori di coltivazione della cava;
- sia invece opportuno realizzare una siepe arborea-arbustiva con essenze autoctone lungo il torrente Rostone;
- l'art.104 del DPR 128/59, relativo alle distanze tra scavi e manufatti, possa considerarsi abrogato in forza del combinato disposto dell'articolo 14 comma 14 ter della Legge 246/2005 e del D.lgs.179/2009 e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che, le altre prescrizioni della CTPAC sono sostanzialmente recepite nelle prescrizioni sotto riportate;

VISTO che la ditta ha presentato la relazione paesaggistica dalla quale l'intervento risulta ammissibile in rapporto al vincolo presente di cui al D.lgs. 42/2004;


VISTO che è stata prodotta la dichiarazione asseverata di non incidenza ambientale nei confronti della rete Natura 2000, ai sensi della D.G.R. 3173/2006;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli	n. 18
voti contrari	n. 0
astenuiti	n. 0

su 18 presenti e votanti, esprime parere **CONTRARIO** :

1. ad autorizzare l'apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi "MANDARINI" poiché, come motivato nel parere contrario della C.T.P.A.C. vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, incide in un'area paesaggisticamente rilevante, compresa fra il torrente Timonchio e il trozzo Marano, di notevole valenza ambientale, ancora integra ed interessata dal corridoio ecologico;





ed esprime parere **FAVOREVOLE**:

2. ad autorizzare l'apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi "DE TONI" nell'ambito dell'insieme estrattivo "FASOLA";
3. ad autorizzare la coltivazione dell'insieme "FASOLA" composto dalla cava "DE TONI", in Comune di Villaverla, alla ditta C.G.A. scarl, con le indicazioni e prescrizioni di carattere generale di cui al parere C.T.R.A.E. sull'argomento 2 dell'ODG e con le prescrizioni particolari di seguito riportate:
  - a. aggiornare la verifica del livello massimo di falda ed eventualmente modificare di conseguenza le profondità massime di escavazione in adempimento a quanto stabilito dalla lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/1982 e le quote finali della cava;
  - b. ripristinare il sito di cava alle quote originarie utilizzando il materiale associato, il terreno superficiale e, per quanto strettamente necessario, materiale proveniente dall'esterno nel rispetto della prescrizione generale n. 9 del parere relativo all'argomento n. 2, senza che ciò possa comportare aggravii procedurali e costi aggiuntivi per la realizzazione dell'opera viaria in progettazione da parte della Provincia di Vicenza;
  - c. piantumare una siepe arboreo-arbustiva con essenze autoctone lungo il torrente Rostone secondo le indicazioni del Servizio forestale regionale ovvero provvedere secondo quanto stabilito alla prescrizione n. 13 del parere relativo al precedente argomento n. 2;
  - d. le prescrizioni generali e specifiche dovranno essere recepite in un progetto generale dell'insieme estrattivo aggiornato alla situazione attuale e corredato del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e dalle verifiche di coerenza con la rete idrica minore, da presentare alla Direzione regionale geologia e georisorse per la verifica di conformità prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione;
  - e. la ditta deve presentare un unico deposito cauzionale per l'importo di 63.000 Euro;
  - f. il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è fissato al 31.12.2025 ma comunque l'attività di coltivazione non potrà avere durata superiore a 5 anni dall'inizio dei lavori.

(Vengono timbrati n. 11 elaborati)

